



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), *51-bis*, *51-ter* e *51-quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *«Riforma degli ordinamenti didattici universitari»*;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»*, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. a), e l'articolo 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, *«Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»*;
- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233), recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del d.m. 3 novembre 1999, n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, recante *«Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»*, e, in particolare, l'articolo 8;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2021, prot. n. 8, recante «*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*»;
- VISTO il d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 recante “ *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*” e in particolare l'art. 39, co. 5;
- VISTO il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*», e in particolare l'art. 16, co. 5;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*» e, in particolare l'art. 5, comma 4;
- VISTO il d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, recante «*Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*»;
- VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria*» e in particolare l'art. 6, co. 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'art. 6-ter;
- VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «*Disposizioni in materia di professioni sanitarie*» e in particolare l'art. 4, co. 1;
- VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica*»;
- VISTI i decreti del Ministro della salute emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000 (pubblicati nella G. U. 14 agosto 2000, n. 189, 16 agosto 2000, n. 190, 17 agosto 2000, n. 191 e 22 agosto 2000, n. 195), con cui, in base all'art. 4, co. 1, l. n. 42/1999 cit. si è provveduto all'individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di all'art.6 co.3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- VISTO il d.l. 12 novembre 2001, n. 402, recante «*Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario*», convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e in particolare l'art. 1, co. 10;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2001 (pubblicato nella G.U. del 23 maggio 2001, n. 118), recante «*Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009 (pubblicato nella G.U. del 28 maggio 2009 n. 122), recante «*Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*»;
- VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17), ed, in particolare, l'allegato 18 recante: «*Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21*»;
- VISTO il d.l. 22 aprile 2021 n. 52 recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19*» (GU Serie Generale n. 96 del 22-04-2021);
- VISTO il d.l. 18 maggio 2021, n. 65, recante «*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021) ed in particolare l'art. 16;
- VISTE le comunicazioni del 13 luglio 2021(prot. dgsinfs n. 20277) e del 6 aprile 2021, della Presidente della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie con le quali sono state formulate proposte di modifica, relative al D.M. modalità e contenuti del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l' a.a. 2021/2022, in particolare all'art. 2, per la revisione della valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione e all'art. 4, relativamente al punteggio dei titoli valutabili;
- CONSIDERATO che le modifiche proposte appaiono necessarie in relazione all'aggiornamento dei requisiti di accesso ai Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e dei titoli accademici e di servizio ulteriormente valutabili posseduti dai candidati partecipanti alle prove di ammissione;
- VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2021/2022;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- CONSIDERATO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2021/2022;
- RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2021/2022, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie

DECRETA

**Art. 1
(Disposizioni generali)**

1. Per l'anno accademico 2021/2022 l'ammissione dei candidati dei paesi UE, dei paesi non UE di cui all'art. 39, co. 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei paesi non UE residenti all'estero ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del d.m. n 8/2021 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

**Art. 2
(Accesso ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie)**

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
 - diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
 - titolo abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.
2. Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati svolgono già funzioni operative:
 - coloro che ricoprono una funzione di direzione di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, formalmente attribuita dall'Ente di appartenenza (strutture pubbliche e strutture convenzionate con il SSN);
 - coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.



Al Ministro dell' università e della ricerca

Art. 3

(Bando per la procedura di accesso)

1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
 - cultura generale e ragionamento logico;
 - regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
 - cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
 - scienze umane e sociali.
2. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:
- trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
 - diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;
 - dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art. 4

(Punteggio della prova e dei titoli valutabili)

1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.
2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
 - meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
 - 0 punti per ogni risposta non data.
3. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
- teoria/pratica della disciplina specifica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; cultura generale e ragionamento logico;
 - regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
 - cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese; scienze umane e sociali.
4. Agli eventuali **altri titoli** sono assegnati i punteggi, come stabilito al seguente elenco:



Al Ministro dell' università e della ricerca

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	fino ad 1 punto per ciascuno titolo fino ad un massimo di punti 3
attività professionale nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN o in regime di libera professione	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
attività professionale nella funzione di coordinamento o nella funzione specialistica formalmente riconosciuta in una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore ai sei mesi fino ad un massimo di punti 5
Docenti e Tutor delle discipline professionalizzanti MED/45-50, incaricati formalmente presso i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie	punti 0,50 per ciascun incarico/anno fino ad un massimo di punti 5
attività di ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche	fino ad un massimo di punti 3

6. Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, calcolato secondo i criteri sopra elencati, le università redigono, quindi, due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, co. 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e l'altra riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

Art. 5

(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, con disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010, possono



Al Ministro dell' università e della ricerca

beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi, facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.

3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

4. L'ateneo presso il quale il candidato si recherà per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1;

b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle *"linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento"* allegate al d.m. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita da strutture sanitarie locali o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

5. I candidati con invalidità, disabilità o con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di paesi UE e paesi non UE residenti all'estero, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata di un traduttore ufficiale o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conformi al testo originale in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 6

(Calendario della prova di ammissione)

1. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 29 ottobre 2021 con inizio alle ore 13:00. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.



Al Ministro dell' università e della ricerca

Art. 7 (Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui al presente decreto destinati ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono ripartiti tra le università con successivi decreti.
2. Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva determinata dalle università.

Art. 8 (Trasparenza delle fasi del procedimento e rimedi giudiziari)

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza e l'imparzialità di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova.
3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Le modifiche successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali esecutive a valenza conformativa, sono efficaci nei confronti di tutti i candidati idonei, in ragione del loro "status", presenti nelle graduatorie di Ateneo dei rispettivi corsi di laurea magistrale.
6. Il presente decreto, in quanto atto amministrativo generale, è sottratto all'accesso agli atti ed all'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 24, co. 1, lett. c) della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 5 bis, co. 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.
Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.
7. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed al relativo allegato si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro
Prof.ssa Maria Cristina Messa